

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell'Area FUNZIONI CENTRALI

Periodo 2016-2018

Indice

I. PARTE COMUNE	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza.....	5
Art. 1 Campo di applicazione.....	5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.....	6
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI.....	7
Capo I Sistema delle relazioni sindacali.....	7
Art. 3 Obiettivi e strumenti.....	7
Art. 4 Informazione	8
Art. 5 Confronto	8
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti	9
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure	10
Art. 9 Clausole di raffreddamento	11
Capo II Diritti sindacali	11
Art. 10 Contributi sindacali	11
TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI.....	13
Art. ... Congedi per le donne vittime di violenza	13
Art. ... Unioni civili	13
Art. ... Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale	14
Art. ... Ferie e riposi solidali.....	14
Art. ... Servizio militare.....	14
Art. ... Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.....	14
II. SEZIONE DIRIGENTI	15
TITOLO ... INTRODUZIONE ALLA SEZIONE.....	16
Art. ... Destinatari della Sezione “Dirigenti”.....	16
TITOLO ... RELAZIONI SINDACALI.....	17
Art. ... Confronto: materie	17
Art. ... Contrattazione integrativa: materie.....	17

TITOLO ... RAPPORTO DI LAVORO	19
Capo ... Costituzione rapporto di lavoro.....	19
Art. ... Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali	19
Art. ... Contratto individuale.....	19
Capo ... Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro.....	19
Art. ... Assenze retribuite.....	19
Art. ... Assenze per malattia	19
Art. ... Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.....	20
Art. ... Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'Estero	20
Art. ... Congedi per maternità	20
Art. ... Norme comuni sulle aspettative	20
Art. ... Ferie e festività.....	20
Capo ... Responsabilità disciplinare	20
Art. ... Principi generali	21
Art. ... Obblighi del dirigente	21
Art. ... Sanzioni disciplinari.....	21
Art. ... Codice disciplinare.....	21
Art. ... Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare	21
Art. ... Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	21
Art. ... Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.....	21
Art. ... Determinazione concordata della sanzione.....	22
Art. ... Disposizioni finali	22
Capo ... Formazione.....	22
Art. ... Linee guida generali in materia di formazione	22
TITOLO ... TRATTAMENTO ECONOMICO	23
TITOLO ... DISPOSIZIONI SPECIALI.....	24
III. SEZIONE PROFESSIONISTI.....	25
TITOLO ... INTRODUZIONE ALLA SEZIONE.....	26
Art. ... Destinatari della Sezione “Professionisti”	26
TITOLO ... RELAZIONI SINDACALI.....	27
Art. ... Confronto: materie	27
Art. ... Contrattazione integrativa: materie	27

TITOLO ... RAPPORTO DI LAVORO	29
Capo ... Costituzione rapporto di lavoro.....	29
Art. ... Contratto individuale.....	29
Capo ... Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro.....	29
Art. ... Assenze retribuite.....	29
Art. ... Assenze per malattia	29
Art. ... Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.....	29
Art. ... Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'Estero	30
Art. ... Congedi per maternità.....	30
Art. ... Norme comuni sulle aspettative	30
Art. ... Ferie e festività.....	30
Capo ... Responsabilità disciplinare	30
Art. ... Principi generali	31
Art. ... Obblighi del professionista	31
Art. ... Sanzioni disciplinari.....	31
Art. ... Codice disciplinare.....	31
Art. ... Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare	31
Art. ... Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	31
Art. ... Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.....	31
Art. ... Determinazione concordata della sanzione.....	32
Art. ... Disposizioni finali	32
Capo ... Formazione.....	32
Art. ... Linee guida generali in materia di formazione	32
TITOLO ... TRATTAMENTO ECONOMICO	33
TITOLO ... DISPOSIZIONI SPECIALI.....	34

I. PARTE COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale di cui all'art. 7, comma 2 del CCNQ del 13/7/2016.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001.
3. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'Area Funzioni centrali ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNQ del 13/7/2016.
4. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
5. Con il termine “ente/i” si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI.
6. Con il termine “ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area I.
7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.
8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;
- confronto;
- comitato unico di garanzia.

5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8.

6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Art. 4 **Informazione**

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. ..., comma al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. ..., comma ..., di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt. ... (*articoli nelle specifiche sezioni*), nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Art. 5 **Confronto**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art., comma ..., di esprimere valutazioni esaustive e di

partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto le materie indicate dagli artt., nelle distinte sezioni del presente CCNL.

Art. 7

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge ad un unico livello, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa:

a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs.n.165/2001.

3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli artt., nelle distinte sezioni del presente CCNL.

Art. 8

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. ..., comma I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. ..., comma ... entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. ..., per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. ..., qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. ..., comma ... e di cui all'art. ..., comma, indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. ..., comma ... e di cui all'art. ..., comma, indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. ..., l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Art. 9

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Capo II

Diritti sindacali

Art. 10

Contributi sindacali

1. I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l'amministrazione.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. ...

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
6. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
7. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Art. ...

Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n.

76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Art. ...

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza definiti ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia, l'ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti.

Art. ...

Ferie e riposi solidali

Istituto nuovo esteso anche ai destinatari del presente CCNL

Art. ...

Servizio militare

Attualizzazione delle disciplina (normale manutenzione)

Art. ...

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Estensione non computabilità ai fini del computo dei giorni di assenza dovuti a effetti collaterali delle terapie (estensione benefici)

II. SEZIONE DIRIGENTI

TITOLO ...
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art...
Destinatari della Sezione “Dirigenti”

...

TITOLO ... RELAZIONI SINDACALI

Art. ... Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:

- a) i criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;
- c) le linee di indirizzo e criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
- e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento;
- f) le modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo nei piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza;
- g) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi.
- h) criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo.

Art. ... Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL;
- b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato;
- c) i criteri generali per la corresponsione, negli "enti" con articolazioni organizzative sul territorio, degli speciali incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti di cui all'art. ...;
- d) i criteri generali per la determinazione, nell'ambito della disponibilità del fondo, anche di una quota della retribuzione di posizione da riconoscere, oltre al trattamento

economico fondamentale, al dirigente, ove, con il suo consenso e ferma restando l'applicazione dell'art. 23/bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, ne sia disposta l'assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico presso organismi pubblici operanti in sede internazionale;

e) la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina dell'art. ...;

f) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina dell'art., nonché nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

g) i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che effettui una invenzione industriale, secondo la disciplina dell'art....

2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4 sono quelle di cui al comma 1, lettere ...

3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lettere ...

**TITOLO ...
RAPPORTO DI LAVORO**

**Capo ...
Costituzione rapporto di lavoro**

**Art. ...
Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali**

Occorre, nei limiti della legge, favorire la trasparenza nelle procedure di interpellazione sugli incarichi da conferire e regolarlo nelle linee generali.

**Art. ...
Contratto individuale**

La disciplina contrattuale dovrà prevedere quali siano i contenuti necessari dei contratti individuali

**Capo ...
Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro**

**Art. ...
Assenze retribuite**

Per riportare alcune innovazioni quali fruizione congedo matrimonio, fruizione permesso per lutto (estensione benefici).

**Art. ...
Assenze per malattia**

Equivalenza alla convalescenza ospedaliera dei giorni di day hospital e di day surgery nonché dei relativi periodi di convalescenza (estensione benefici).

Art. ...
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

La disciplina contrattuale dovrà tenere conto delle novità introdotte dalla legge sulla causa di servizio (adeguamento a norme di legge sopravvenute).

Art. ...
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'Estero

Questa disciplina va espunta dalle aspettative previste da disposizioni di legge dove erroneamente era stata collocata nei precedenti CCNL (normale manutenzione)

Art. ...
Congedi per maternità

Eliminazione di alcune previsioni superate dalla legge: ad esempio, parto prematuro che ora è disciplinato esclusivamente dalla legge (normale manutenzione)

Art. ...
Norme comuni sulle aspettative

Per risolvere il problema di un riferimento errato alla destituzione automatica (normale manutenzione).

Art. ...
Ferie e festività

Per disciplinare in coerenza con le norme di legge la monetizzazione delle ferie (normale manutenzione).

Capo ...
Responsabilità disciplinare

Adeguamento testo alle norme sopravvenute.

Art. ...
Principi generali

Art. ...
Obblighi del dirigente

Art. ...
Sanzioni disciplinari

Art. ...
Codice disciplinare

Art. ...
Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare

Art. ...
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. ...
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

...

Art. ...
Determinazione concordata della sanzione

...

Art. ...
Disposizioni finali

...

Capo ...
Formazione

Art. ...
Linee guida generali in materia di formazione

TITOLO ...
TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO ... DISPOSIZIONI SPECIALI

In questo titolo sono dettate discipline speciali che interessano alcune specifiche categorie di dirigenti (esempio, dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute).

III. SEZIONE PROFESSIONISTI

TITOLO ...
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art...
Destinatari della Sezione “Professionisti”

...

TITOLO ... RELAZIONI SINDACALI

Art. ... Confronto: materie

1. Sono oggetto di confronto:

- a) i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per l'accesso ai livelli differenziati di professionalità del personale dell'area dei professionisti;
- b) i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti;
- c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance del personale dell'area dei professionisti;
- d) i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi al personale dell'area medica;
- e) i criteri generali dei sistemi di valutazione del personale dell'area medica;
- f) i criteri generali per la graduazione delle funzioni del personale dell'area medica;
- g) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento professionale;
- h) la definizione delle forme e modalità per l'esercizio dell'attività libero-professionale del personale dell'area medica;
- j) l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art...

Art. ... Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per:

- a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. fra le varie finalità di utilizzo;
- b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. fra le varie finalità di utilizzo;
- c) l'attribuzione dei compensi di cui all'art. (si tratta di compensi vari per lo più di natura accessoria previsti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2 e b3 del CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall' art. 101, comma 3);

- d) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. ...;
- e) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area medica, ai sensi dell'art. ...;
- f) la definizione delle ulteriori iniziative ed interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica;
- g) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività;
- h) la eventuale rivalutazione degli importi dell'indennità di specificità medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dei medici ai sensi dell'art. ..., con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. ...;
- i) la eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. ..., con oneri a carico del Fondo di cui all'art. ...;
- j) l'utilizzo anche delle risorse destinate a servizi sociali a favore dei professionisti per sostenere gli oneri connessi alla copertura assicurativa degli stessi, secondo la disciplina dell'art....;
- k) l'utilizzo delle risorse del fondo dell'Area medica di cui all'art. per la copertura degli oneri connessi alla copertura assicurativa del personale della suddetta Area medica, secondo la disciplina dell'art. ...;
- l) la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina dell'art. ...;
- m) la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art.
2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4 sono quelle di cui al comma 1, lettere ...
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lettere ...

TITOLO ...
RAPPORTO DI LAVORO

Capo ...
Costituzione rapporto di lavoro

Art. ...
Contratto individuale

Capo ...
Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro

Art. ...
Assenze retribuite

Per riportare alcune innovazioni quali fruizione congedo matrimonio, fruizione lutto (estensione benefici).

Art. ...
Assenze per malattia

Equivalenza alla convalescenza ospedaliera dei giorni di day hospital e di day surgery nonché dei relativi periodi di convalescenza (estensione benefici).

Art. ...
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

La disciplina contrattuale dovrà tenere conto delle novità introdotte dalla legge sulla causa di servizio (adeguamento a norme di legge sopravvenute).

Art. ...

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'Estero

Questa disciplina va espunta dalle aspettative previste da disposizioni di legge dove erroneamente era stata collocata nei precedenti CCNL (normale manutenzione).

Art. ...

Congedi per maternità

Eliminazione di alcune previsioni superate dalla legge: esempio, parto prematuro che ora è disciplinato esclusivamente dalla legge (normale manutenzione).

Art. ...

Norme comuni sulle aspettative

Per risolvere il problema di un riferimento errato alla destituzione automatica (normale manutenzione)

Art. ...

Ferie e festività

Per disciplinare in coerenza con le norme di legge la monetizzazione delle ferie (normale manutenzione)

Capo ...

Responsabilità disciplinare

Adeguamento del testo contrattuale alle norme di legge sopravvenute.

Art. ...
Principi generali

Art. ...
Obblighi del professionista

Art. ...
Sanzioni disciplinari

Art. ...
Codice disciplinare

Art. ...
Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare

Art. ...
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. ...
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

...

Art. ...
Determinazione concordata della sanzione

...

Art. ...
Disposizioni finali

...

Capo ...
Formazione

Art. ...
Linee guida generali in materia di formazione

TITOLO ...
TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO ... DISPOSIZIONI SPECIALI

In questo titolo sono dettate discipline speciali che interessano alcune specifiche categorie di professionisti (esempio, professionisti enac).